



ALLEGATO "A" AL NUMERO 80043/35198 REPERTORIO

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE SAIHUB ETS"**

CAPO I

COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SAIHUB ETS

Costituzione ARTICOLO 1. della Fondazione

1.1. È costituita quale Ente del Terzo settore ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche **"Codice del Terzo Settore"** o **"CTS"**) una fondazione di partecipazione denominata **"Fondazione SAIHub ETS"** (di seguito anche la **"Fondazione"**). L'indicazione dell'acronimo **"ETS"** non potrà tuttavia essere utilizzato fino al momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o nel Registro operante pro-tempore, ai sensi dell'art. 101, c. 3, CTS.

1.2. La Fondazione ha sede nel territorio comunale di Siena, all'indirizzo tempo per tempo comunicato all'Agenzia delle Entrate; tuttavia, previa delibera del Consiglio di Gestione, potrà svolgere la propria attività anche presso sedi secondarie.

1.3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio di Gestione e non comporta la modifica del presente Statuto. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

ARTICOLO 2. Finalità della Fondazione

2.1. Obiettivo della Fondazione è la costituzione di un **"Parco Scientifico dell'Intelligenza Artificiale"** (il **"Parco IA"**), che metta a fattore comune - attraverso la progettazione, il finanziamento e la gestione di progetti nel campo della IA - le competenze delle imprese della Rete di imprese SAIHub (la **"Rete"**), dell'Università degli Studi di Siena (l'**"Università"**) e della Fondazione Toscana Life Sciences (**"FTLS"**), con il supporto istituzionale del Comune di Siena (**"Comune"**) e della Confindustria di Siena (**"Confindustria"**), nonché col sostegno finanziario della Fondazione Monte dei Paschi di Siena (**"FMPS"**), onde lavorare in modo sinergico con il **"Parco delle scienze della vita"**.

2.2. A tal fine, si ritiene preminente sia uno scambio fattivo e sinergico fra le imprese della Rete attraverso la loro incubazione entro gli spazi appositamente dedicati al Parco IA sia una focalizzazione di dette imprese sull'alta formazione e sulla formazione professionalizzante dei giovani attraverso lo svolgimento di dottorati in azienda e/o l'attivazione di stage, tirocini, apprendistati, così da permettere la costituzione di un polo di eccellenza dedicato allo sviluppo ed alla diffusione di nuova imprenditorialità nei settori delle biotecnologie e dell'innovazione digitale.

2.3. Coerentemente con quanto sopra, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, del CTS:

2.3.1. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d) dell'art. 5, c. 1, CTS];

2.3.2. formazione universitaria e post-universitaria [lett. g) dell'art. 5, c. 1, CTS];

2.3.3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lett. h) dell'art. 5, c. 1, CTS].

2.4. La Fondazione potrà inoltre:

(i) compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;

(ii) svolgere attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre;

(iii) stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

(iv) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

(v) costituire, o partecipare a, sempre in via accessoria e strumentale (diretta o indiretta) al perseguimento degli scopi statutari, società di persone e/o capitali, organismi o altri enti privati;

(vi) promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della Fondazione;

(vii) realizzare ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi statutari.

2.5. In particolare, per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, c. 2, del CTS.

ARTICOLO 3. Attività diverse

3.1. Ai sensi dell'art. 6 del CTS, la Fondazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà operata da parte del Consi-

glio di Gestione.

ARTICOLO 4. Patrimonio

4.1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) il fondo di dotazione originario, con i requisiti minimi di cui all'art. 22 del CTS, conferito dai Membri Fondatori Sovventori alla costituzione, nonché dalle successive integrazioni effettuate da questi, o dai Membri Ordinari al medesimo titolo;
- b) beni immobili e mobili, contributi ed erogazioni,
- c) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati, donazioni, lasciti o successioni che pervengano alla Fondazione dai Membri Fondatori o dai Membri Ordinari o da terzi, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali, compreso l'eventuale avanzo di gestione, salva diversa indicazione del Consiglio di Gestione.

4.2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

4.3. Ai sensi dell'art. 8, c. 2, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Membri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge.

4.4. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate, allo scopo dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità statutarie e comunque secondo le disposizioni del CTS e delle altre norme vigenti applicabili.

ARTICOLO 5. Entrate

5.1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione dispone di un "fondo di gestione" che è integrato dalle seguenti entrate:

- 1) eventuali quote di contribuzione richieste, previa delibera del Consiglio di Gestione, ai Membri Sovventori ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. o);
- 2) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, nonché, su indicazione del Consiglio di Gestione, l'eventuale avanzo di gestione;
- 3) ogni altro eventuale contributo, elargizione, oblazione ed erogazione che pervenga alla Fondazione dai Membri Fondatori, dai Membri Ordinari e da terzi a qualsiasi titolo, compresi eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli enti locali territoriali o da altri enti pubblici, senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

ARTICOLO 6. Membri

6.1. I membri della Fondazione si dividono in:

6.1.1. **"Membri Fondatori"**: FMPS, FTLS, Università, Rete, Comune e Confindustria;

6.1.2. **"Membri Ordinari"**: coloro che ne hanno fatto richiesta e sono stati ammessi dal Consiglio di Gestione.

Possono diventare Membri Ordinari della Fondazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone giuridiche o gli altri enti pubblici o privati che si impegnino a perseguire e contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione in base al presente Statuto e che operino e siano attivi anche finanziariamente nei settori delle biotecnologie, dell'informatica e dell'IA;

6.1.3. **"Membri Sovventori"**: coloro, Membri Fondatori o Membri Ordinari, che finanziano in modo consistente e continuativo (secondo quanto previsto con apposito Regolamento del Consiglio di Gestione) i Progetti IA, come definiti al paragrafo 8.1 che segue, e/o l'attività della Fondazione.

6.2. Lo status di Membro ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi di esclusione previsti statutariamente all'art. 9, tra cui il recesso che deve avvenire in forma scritta con preavviso di almeno 15 giorni. La qualità di Membro non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

6.3. Non sono in ogni caso ammesse adesioni che violino il principio di non discriminazione, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

6.4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Gestione dietro presentazione di apposita domanda scritta da parte del legale rappresentante dell'ente interessato, con cui lo stesso deve impegnarsi a rispettare lo Statuto con particolare riguardo alle specifiche finalità declinate all'art. 2 e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi della Fondazione.

6.5. Il Consiglio di Gestione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Membri, che si compone di due sezioni (Membri Fondatori e Membri Ordinari). L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni dalla richiesta. In questo caso l'aspirante Membro, entro 60 giorni dalla comunicazione di reiezione, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

ARTICOLO 7. Diritti e doveri di tutti i Membri

7.1. Salvo quanto previsto in deroga alle disposizioni del presente Statuto per i Membri Fondatori e i Membri Sovventori, tutti i Membri hanno gli stessi diritti e doveri.

7.2. In particolare, i Membri hanno il diritto:

7.2.1. di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Fondazione, con facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della Fondazione;

7.2.2. di far parte con diritto di voto dell'Assemblea; nel caso dei Membri Ordinari laddove iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Membri;

7.2.3. di eleggere in seno all'Assemblea gli Organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto;

7.2.4. di recedere, con preavviso scritto di almeno trenta giorni, dall'appartenenza della Fondazione, fermo il dovere di adempiere le eventuali obbligazioni assunte;

7.2.5. di consultare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente il quale dovrà evaderla entro quindici giorni.

7.3. I Membri hanno l'obbligo:

7.3.1. di osservare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;

7.3.2. di mantenere un comportamento conforme alle finalità specifiche della Fondazione declinate all'ARTICOLO 2 e improntato alla correttezza nei confronti degli altri Membri e dei terzi;

7.3.3. di pagare o conferire, nei termini stabiliti dal Consiglio di Gestione, il contributo fisso o variabile o i beni diversi dal denaro, il cui importo o la forma/misura saranno eventualmente predeterminati dal Consiglio stesso. L'eventuale contributo ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e, alla stregua dei beni diversi dal denaro, non è trasmissibile.

ARTICOLO 8. Impegni dei Membri Fondatori

8.1. L'Università, la Rete e FTLS si impegnano a elaborare progetti di ricerca relativi all'IA (i **"Progetti IA"**), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione di cui all'ARTICOLO 13. I progetti dovranno prevalentemente ma non esclusivamente riguardare le tematiche inerenti alle biotecnologie e alle scienze della vita. I Progetti IA dovranno di norma attivare, a fini professionalizzanti, stage, tirocini, apprendistati o dottorati.

8.2. Laddove la Fondazione ritenga opportuno avvalersi di spazi presso il Bioincubatore, FTLS si impegna a rendere disponibile alla Fondazione medesima e ad i suoi Membri, a titolo oneroso, i propri servizi nell'ambito delle attività di incubazione di impresa, compresa la concessione di spazi laboratorio e ufficio (i **"Locali"**) da utilizzare per le atti-

vità istituzionali.

8.3. Il Comune - Ente rappresentante e tutore della comunità senese e dei suoi bisogni anche dal punto di vista dello sviluppo economico - si impegna a svolgere ogni attività necessaria o utile, nel rispetto di tutti i vincoli di legge, per la buona riuscita delle attività della Fondazione. È obiettivo fondamentale del Comune quello di favorire il più possibile l'insediamento sul territorio comunale di imprese appartenenti ai settori dell'IA e delle biotecnologie.

8.4. La Rete si impegna a partecipare al finanziamento dei Progetti IA, di cui al paragrafo 3.1. La Rete si impegna inoltre a costituire la propria sede presso i Locali.

8.5. FMPS - anche in quanto Membro Sovventore - s'impegna, nei limiti delle risorse del *budget* erogativo stanziato anno per anno per tale tipologia di intervento e, in ogni caso, a suo irrevocabile giudizio, a:

a) finanziare i Progetti IA, di cui al paragrafo 8.1, che abbiano avuto un parere positivo dal Comitato Scientifico di cui all'ARTICOLO 16, per la parte non sostenuta dalla Rete ai sensi del paragrafo 8.4, e comunque in maniera prevalente;

b) contribuire, negli importi e per i tempi decisi a suo irrevocabile giudizio, al pagamento delle spese sostenute da TLS per i Locali;

c) sostenere iniziative di orientamento e formazione che consentano, nel tempo, di dotare il territorio di figure professionali qualificate in grado di alimentare lo sviluppo delle aziende IA e di quelle biotecnologiche nel territorio senese;

d) supportare sotto il profilo amministrativo, la Fondazione, gestendo anche in *service* la contabilità, la segreteria amministrativa e/o la comunicazione della Fondazione.

8.6. Confindustria si impegna a:

a) svolgere attività di scouting di aziende a) sul territorio regionale e nazionale per la loro partecipazione alla Rete e/o a Progetti IA, sia nel ruolo di *partner* che come collaboratori esterni;

b) condividere con i membri della Fondazione le richieste di innovazione e le esigenze di mercato intercettate nell'intero sistema associativo di Confindustria;

c) verificare le opportunità di cofinanziamento dei Progetti IA mediante bandi regionali, nazionali ed europei che periodicamente sono pubblicati;

d) supportare l'analisi dei fabbisogni di competenze in ambito tecnico e trasversale con specifico riferimento ai Progetti IA.

ARTICOLO 9. Perdita della qualità di Membro

9.1. La qualità di Membro si perde:

9.1.1. per morosità protratta e immotivata nel pagamento del contributo fisso o variabile eventualmente predeterminato dal Consiglio di Gestione;

9.1.2. per recesso così come disciplinato all'ARTICOLO 6 che

precede;

9.1.3. per esclusione;

9.1.4. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

9.1.5. apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;

9.1.6. apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

9.2. Perdono la qualità di Membri per esclusione ai sensi del punto 9.1.3 coloro che violino i doveri e gli impegni stabiliti dalle norme statutarie e/o le disposizioni dei regolamenti interni e/o le deliberazioni assunte dagli Organi sociali oppure che non mantengano un comportamento conforme alle finalità specifiche declinate all'ARTICOLO 2 o comunque improntato a correttezza nei confronti degli altri Soci e dei terzi, con particolare riguardo all'ARTICOLO 6 e all'ARTICOLO 7.

9.3. La perdita della qualità di Membri è deliberata dal Consiglio di Gestione, ma contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che dovrà deliberare entro e non oltre ulteriori 60 giorni dal ricevimento del ricorso medesimo. Fino alla data della delibera assembleare il provvedimento di esclusione si intende sospeso.

9.4. I Membri Fondatori Sovventori o i Membri Ordinari Sovventori perdono la qualità di Sovventori, ferma la loro partecipazione alla Fondazione, in caso di morosità protratta e immotivata nel versamento del contributo in denaro o nel conferimento di beni diversi dal denaro, nelle forme e nella misura determinate annualmente dal Consiglio di Gestione.

ARTICOLO 10. Proprietà industriale e intellettuale

I Membri si danno atto fin da 10.1. ora che le attività di ricerca oggetto dei Progetti IA rientrano nella previsione di cui all'art. 65, c. 5, D. Lgs. n. 30 del 2005. Pertanto, ferma restando la titolarità di eventuali diritti morali (in base ai quali saranno indicati come inventori o come autori gli inventori o autori, rispettivamente, del trovato oggetto di brevettazione o del *software* oggetto di protezione ai sensi della legge sul diritto di autore), la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale è regolata integralmente dal presente articolo.

10.2. I risultati, anche parziali, ottenuti nell'ambito delle attività oggetto dei singoli Progetti IA sono informazioni confidenziali di titolarità congiunta dei Soci e sono oggetto di obbligo di riservatezza ai sensi dell'ARTICOLO 19 che segue.

10.3. Nel caso in cui i risultati della ricerca siano oggetto di domande di brevetto o di tutela del marchio o di altra tipologia di tutela, anche ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'Università e/o FTLS e/o la Rete - in base ai finanziamenti erogati, alle attività svolte e al know-how pro-

fuso per le ricerche - saranno indicati come co-titolari (i

"Co-titolari") delle domande di brevetto (i **"Brevetti"**) o di protezione del marchio (i **"Marchi"**) o di protezione ai sensi della legge sul diritto d'autore (i **"Software"**), nelle misure predefinite dai singoli accordi sui Progetti IA. I Co-titolari si impegnano a trasferire alla Rete i diritti esclusivi di sfruttamento economico e di utilizzo dei Brevetti, dei Marchi e dei Software provenienti dalle attività svolte nell'ambito di ciascun Progetto IA. A fronte di tale cessione, ai Co-titolari diversi dalla Rete spetterà un'adeguata remunerazione - da negoziarsi in buona fede, se possibile entro gli accordi dei singoli Progetti IA - in relazione al grado di sviluppo dei brevetti ed all'eventuale utilizzo commerciale degli stessi.

10.4. Tutti i costi per l'ottenimento e per la difesa dei Brevetti, dei Marchi e dei Software sono a carico della Rete, che dovrà informare costantemente e tempestivamente gli altri Co-titolari delle varie fasi di tutela del brevetto o della registrazione.

10.5. Nel caso in cui la Rete esprima per iscritto il suo disinteresse rispetto ad uno dei trovati oggetto dei Progetti IA, ovvero non provveda all'inoltro della domanda di protezione entro 30 giorni dalla richiesta scritta di uno dei Co-titolari, gli altri Co-titolari, o alcuni di essi, potranno decidere se procedere alla protezione del trovato in oggetto a loro esclusiva titolarità, senza nulla dovere alla Rete o alle imprese che ne fanno parte. In tal caso, detti Co-titolari dovranno notificare alla Rete e agli altri eventuali Co-titolari di aver presentato domanda di brevetto o di registrazione del marchio di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore. Nel caso in cui non siano presentate domande di protezione entro sei mesi dalla conclusione di un Progetto IA, Fmps - che dovrà essere tempestivamente informata in proposito da uno dei Co-titolari - potrà pretendere che i Co-titolari diano comunque pubblica accessibilità alle ricerche ed ai risultati ottenuti.

L'Università godrà del diritto 10.6. d'uso dei risultati di tutti i Progetti IA, siano essi protetti o meno, a titolo gratuito e perpetuo, esclusivamente per proprio uso interno e per fini scientifici e didattici, senza violare i diritti di cui ai paragrafi precedenti. Tale diritto dell'Università non è trasferibile a terzi, incluse ipotesi di *spin-off* o *start-up* di imprese.

10.7. Nel quadro di ciascun Progetto IA, i Membri provvederanno a disciplinare:

(a) le modalità di pubblicazione dei risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito di detto Progetto IA, restando inteso che qualsiasi pubblicazione potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio di Gestione e comunque successivamente al deposito delle domande di

brevetto o di altra tipologia di tutela di cui ai paragrafi che precedono;

(b) le modalità di utilizzo, nel quadro dei singoli Progetti IA, di privative industriali o intellettuali già di proprietà esclusiva di alcuni dei Soci (c.d. *background IP*), nonché di scambio delle informazioni rilevanti ai fini della ricerca intrapresa.

CAPO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 11. Organi della Fondazione

11.1. Sono Organi della Fondazione:

- 11.1.1. l'Assemblea dei Membri;
- 11.1.2. il Consiglio di Gestione;
- 11.1.3. il Presidente;
- 11.1.4. il Direttore Generale;
- 11.1.5. l'Organo di Controllo;
- 11.1.6. il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 12. Assemblea

12.1. Nell'Assemblea siedono con diritto di voto tutti i Membri Fondatori e tutti i Membri Ordinari iscritti nel Libro dei Membri da almeno tre mesi. Ciascun Membro ha diritto ad un voto.

12.2. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, coadiuvato nella verbalizzazione delle sedute da un Segretario di nomina assembleare.

12.3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e comunque:

12.3.1. per esprimere - entro i termini di legge e di Statuto - il proprio parere sul bilancio preventivo, sul bilancio d'esercizio e, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, sul bilancio sociale a norma dell'art. 12.7.1;

12.3.2. ogniqualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Gestione;

12.3.3. quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei Membri aventi diritto al voto.

12.4. L'Assemblea è convocata almeno cinque giorni prima del giorno previsto mediante invio dell'avviso di convocazione per posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi tecnologici (sms, telefax o e-mail) che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

12.5. All'Assemblea sono convocati tutti i Membri, anche se esclusi con provvedimento del Consiglio di Gestione, ma ancora in attesa del giudizio da parte della medesima Assemblea sul ricorso contro l'esclusione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono

ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o

per delega tutti i Membri. Ciascun

Membro può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

12.6. Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche in video-conferenza o in tele-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tali modalità siano specificate nell'avviso di convocazione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, nel pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificatesi tali condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

12.7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

12.7.1. esprime, entro 15 giorni dalla comunicazione delle relative proposte, un proprio parere motivato sul bilancio preventivo, sul bilancio d'esercizio, e, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, sul bilancio sociale;

12.7.2. unitamente al parere sul bilancio preventivo di cui sopra, esprime un proprio parere motivato, necessario ma non vincolante, in merito alle linee programmatiche generali delle attività;

12.7.3. elegge i membri del Consiglio di Gestione, nel rispetto del paragrafo 13.2, e determina il compenso del Presidente;

12.7.4. nomina l'Organo di controllo, che in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS può esercitare anche la revisione legale dei conti, e ne determina il compenso;

12.7.5. discute ed approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;

12.7.6. esprime un proprio parere motivato su ogni altro eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio di Gestione per il funzionamento della Fondazione;

12.7.7. delibera, con l'astensione degli interessati, sulle responsabilità dei componenti gli Organi sociali, promuovendo le conseguenti azioni nei loro confronti;

12.7.8. delibera sul ricorso del Membro/aspirante Membro contro il provvedimento di esclusione/non ammissione deliberato dal Consiglio di Gestione;

12.7.9. delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

12.7.10. discute e decide su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno;

12.7.11. delibera su ogni altro oggetto attribuito alla stessa dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla

sua competenza.

12.8. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Membri e la maggioranza dei Membri Fondatori, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

12.9. È possibile l'intervento in Assemblea ovvero l'espressione del voto mediante modalità elettronica, purché sia possibile verificare con certezza l'identità dell'associato che partecipa e vota.

12.10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione che in materia di modifiche statutarie, per cui è richiesta la presenza di almeno la metà dei Membri tra i quali almeno i due terzi dei Membri Fondatori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti che comprenda necessariamente almeno i 2/3 (due terzi) dei Membri Fondatori.

12.11. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo che per le votazioni sulle persone, nel qual caso si procede - ove richiesto da almeno un Membro - mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente 12.12. esecutive e devono risultare, assieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ARTICOLO 13. Consiglio di Gestione

13.1. La corretta gestione della Fondazione è garantita dal Consiglio di Gestione, formato da sei o sette membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea ai sensi dell'ARTICOLO 12 che precede. Escluso il caso del Presidente, il cui compenso è determinato dall'Assemblea, l'elezione nel Consiglio di Gestione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese da riconoscere, sulla base di uno specifico Regolamento che sarà approvato da parte del Consiglio di Gestione Stesso.

13.2. L'Assemblea - anche ai sensi dell'art. 26, c. 4, del CTS - elegge i membri del Consiglio di Gestione come segue:

(i) il Presidente, su indicazione dei Membri Sovventori;
(ii) cinque nominativi, fra i designati dei Membri Fondatori;
(iii) un nominativo, fra i designati dei Membri Ordinari.
Nel caso in cui non vi siano Membri Ordinari, il Consiglio di Gestione si compone di sei membri.

13.3. Spetta al Consiglio di Gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(a) su proposta del Presidente, eleggere al suo interno il Vice-Presidente;
(b) provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
(c) predisporre annualmente, entro il 31 dicembre di ogni an-

no, il bilancio preventivo e le linee programmatiche della Fondazione per l'esercizio successivo e - previo parere motivato dell'Assemblea - approvarli;

(d) predisporre annualmente il bilancio di esercizio e, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, anche il bilancio sociale, e - previo parere motivato dell'Assemblea - approvarli;

(e) animare l'attività della Fondazione, stimolando la creazione di Progetti IA da approvare e sottoporre all'attenzione del Comitato Scientifico di cui all'ARTICOLO 16;

(f) proporre a tutti o alcuni dei Membri, se opportuno, la redazione di progetti congiunti da presentare nel quadro di bandi di finanziamento regionali, nazionali e/o internazionali;

(g) decidere, a maggioranza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti, l'eventuale esclusione di uno dei Membri in caso di grave e ripetuta violazione delle norme del presente Statuto o di scarsa partecipazione in relazione agli scopi della Fondazione;

(h) autorizzare, a maggioranza assoluta dei componenti, l'ingresso di nuovi soggetti nella Fondazione, determinandone le condizioni di accesso;

(i) tenere aggiornato il Libro dei Membri, distinti nelle categorie di cui all'ARTICOLO 6, prendendo anche le necessarie delibere in materia;

(j) individuare, se ritenuto necessario, un marchio comune della Fondazione, stabilendone anche le eventuali azioni per la tutela di esso;

(k) programmare eventuali attività di pubblicità e promozione delle attività della Fondazione;

(l) conferire procure generali e speciali;

(m) su indicazione dei Membri Sovventori, nominare, revocare e sostituire i membri del Comitato Scientifico;

(n) se ritenuto opportuno, determinare il compenso e i rimborsi spese dei componenti del Comitato Scientifico;

(o) se ritenuto necessario, definire contributi fissi e/o variabili per l'incremento dei fondi della Fondazione;

(p) deliberare - nei casi di legge o per impossibilità di raggiungere gli scopi previsti all'art. 2 del presente Statuto - l'estinzione della Fondazione.

13.4. Il Consiglio di Gestione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, e - di norma - ogni due mesi.

13.5. Il Consiglio di Gestione è convocato, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno giorni 3 (tre) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È ammesso lo svolgimento integrale della riunione in videoconfe-

renza o in teleconferenza.

13.6. Salvo quanto indicato al paragrafo 3, lett. (g) e (h), che precedono, il Consiglio di Gestione decide a maggioranza dei presenti. In caso di scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri, tra cui necessariamente il Presidente.

13.7. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Ai sensi dell'art. 2382 c.c., non può essere eletto amministratore, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13.8. In caso vengano a cessare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio di Gestione provvede a cooptare i membri mancanti, salvo il caso in cui venga a mancare il Presidente che deve comunque essere indicato dai Membri Sovventori. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se viene a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

ARTICOLO 14. Presidente

14.1. Svolge il ruolo di Presidente il Consigliere nominato, in sede assembleare, su indicazione dei Membri Sovventori, ai sensi dell'ARTICOLO 13.2. Pertanto, dura in carica quanto gli altri Consiglieri e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie. Le dimissioni dalla carica di Presidente comportano la decadenza anche dalla carica di Consigliere. La cessazione dalla carica di Presidente determina la caducazione dell'intero Consiglio di Gestione.

14.2. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- b) sovrintende a tutte le attività della Fondazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Gestione curando l'attuazione delle deliberazioni di tali Organi.

14.3. Almeno un mese prima della scadenza del suo mandato, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Gestione.

14.4. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni e la rappresentanza della Fondazione sono esercitate dal Vice-Presidente. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

ARTICOLO 15. Direttore Generale

15.1. D'intesa con i Membri Sovventori, il Presidente può individuare un Direttore Generale con funzioni esecutive delle decisioni assunte dal Consiglio di Gestione, che il Diretto-

re esercita anche con il supporto della struttura dei Membri, che possono individuare propri referenti tecnici mediante apposite convenzioni operative. Il Direttore svolge anche la funzione di Segretario del Consiglio di Gestione.

15.2. Spetta al Presidente, d'intesa dei Membri Sovventori, anche l'eventuale revoca del Direttore Generale.

ARTICOLO 16. Comitato Scientifico

16.1. Il Consiglio di Gestione, su indicazione dei Membri Sovventori, nomina un Comitato Scientifico da tre a cinque membri, formato da persone con specifiche competenze nel campo della IA e delle scienze della vita. Possono far parte del Comitato Scientifico anche esperti nel campo del trasferimento tecnologico. Nell'individuazione dei membri del Comitato, il Consiglio di Gestione valuta anche la presenza di eventuali conflitti di interesse rispetto ai Membri.

Il Comitato dura in carica tre 16.2. anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Comitato possono essere revocati e sostituiti dal Consiglio di Gestione, su indicazione dei Membri Sovventori, in qualsiasi momento.

16.3. Il Presidente, scelto dai membri del Comitato, ne coordina l'attività, istruendone e dirigendone i lavori, ed eseguendone altresì le decisioni.

16.4. Spetta al Comitato Scientifico:

(a) produrre un giudizio per ciascun Progetto IA presentato dal Consiglio di Gestione;

(b) supportare il Consiglio di Gestione in relazione a qualsiasi questione di natura tecnico-scientifica che sia sottoposta al Comitato dal Consiglio medesimo. Il parere di cui alla lett. (a) che precede deve essere trasmesso al Consiglio di Gestione entro 30 giorni dal ricevimento del relativo Progetto.

16.5. Il Comitato Scientifico si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. La prima riunione del Comitato è convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione.

16.6. Il Comitato Scientifico decide a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 17. Organo di Controllo

17.1. Ai sensi dell'art. 30, c. 1, CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.

17.2. L'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Si applica l'art. 2399, c.c..

17.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, qualora previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14, CTS.

17.5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre 17.6. esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

ARTICOLO 18. Revisore dei conti

18.1. Nel caso in cui l'Organo di Controllo non eserciti il controllo contabile e ricorrano i requisiti previsti dall'art. 31, CTS, la Fondazione nomina anche un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

CAPO IV NORME FINALI

ARTICOLO 19. Bilancio preventivo, d'esercizio e Sociale

19.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

19.2. Il Consiglio di Gestione - acquisiti i pareri dell'Assemblea, ai sensi del punto 12.7.1 - approva, nei termini di legge, il bilancio d'esercizio. Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio sono altresì approvati - acquisiti i pareri dell'Assemblea ai sensi dei punti 12.7.1 e 12.7.2 - il bilancio preventivo e le linee programmatiche per l'esercizio successivo.

19.3. Al verificarsi delle condizioni previste nell'art. 14, c. 1 del CTS, la Fondazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con specifico Decreto Ministeriale.

19.4. Il Consiglio di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

19.5. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati. Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell'ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere ratificate dal Consiglio di Gestione se non rientrano tra quelle indicate nel bilancio preventivo.

ARTICOLO 20. Riservatezza

20.1. Ogni Membro ha l'obbligo di considerare tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico, fornite da uno o più degli altri Membri, come aventi carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta del Membro o dei Membri che le ha, o le hanno, fornite.

20.2 Tutti i Membri si impegnano inoltre a realizzare ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del Membro che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

20.3. L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni:

(i) che gli altri Membri già detengono al momento della costituzione della Fondazione;

(ii) che sono di pubblico dominio;

(iii) che i Membri ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;

(iv) che i Membri sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori della Fondazione;

(v) che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dal Membro che le comunica;

(vi) quando l'obbligo di divulgazione è previsto dalla legge.

20.4. Gli obblighi di riservatezza restano validi per cinque anni dalla data di scioglimento della Fondazione.

ARTICOLO 21. Controversie

21.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere per la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la modifica del presente Statuto tra gli Organi, tra i Membri, oppure tra gli Organi e i Membri, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Arezzo-Siena, da un arbitro unico nominato dal dirigente a cui fa capo la Camera Arbitrale.

21.2. L'arbitro deciderà secondo diritto.

ARTICOLO 22. Scioglimento della Fondazione, devoluzione dei beni e divieto di distribuzione degli utili

22.1. L'estinzione della Fondazione viene deciso dal Consiglio di Gestione con le modalità e le maggioranze previste dell'ARTICOLO 12.10.2 dello Statuto.

22.2. In caso di estinzione il patrimonio della Fondazione non potrà essere diviso tra i Membri, ma sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, c. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio di

Gestione nella delibera di scioglimento.

ARTICOLO 23. Norme finali e transitorie

23.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al CTS ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

23.2 Il Direttore Generale sarà eletto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

F.to VALTER FRACCARO

" CINZIA TANGANELLI teste

" PAOLA GENOVINI teste

" RICCARDO COPPINI Notaio